

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del Codice Civile, denominata:

<< ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIPPOLO MUSIC" >>

assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Spinello Aretino n.9/19 nel Comune di Firenze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto

L'associazione Culturale PIPPOLO MUSIC sociale è disciplinata dal presente statuto.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regola della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. Promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, percorsi di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra i bambini, che tra i ragazzi e gli adulti;
2. Svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e

diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etnomusicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;

3. Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, in special modo tra i Soci, tale scopo è perseguito anche attraverso azioni volte a sensibilizzare al rispetto della natura, della biodiversità, dell'ambiente, della cultura eno-gastronomica e contadina;
4. Favorire la costituzione di gruppi di musica popolare, etnica, rock, jazz, leggera, classica e contemporanea; promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;
5. Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operando nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
6. La promozione della danza, del teatro, dell'arte visiva e multimediale, della letteratura, del cinema, della televisione, del design, dell'industria creativa e dell'innovazione sociale, dell'allestimento scenico e acustico, delle sonorizzazioni, dell'illuminotecnica, della scenografia e del costume, dell'informazione, della storia e critica delle arti, degli eventi e dello spettacolo.
7. La divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, riviste, videocassette ed ogni forma di pubblicazione e ogni tipo di mass-media.

Sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo di emarginazione e di solitudine forzata.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l'Associazione potrà quindi:

1. Organizzare corsi di musica, laboratori e promuovere interventi formativi e didattici.
2. Ideare, realizzare e promuovere qualsiasi evento di natura artistica e culturale, svolgendo anche attività di studio, ricerca e sperimentazione e recupero della tradizione.
3. Promuovere eventi di qualsiasi natura e genere che mirino all'interculturalità e all'internazionalità delle arti.
4. Produrre cd, compilation musicali, film, cortometraggi, concerti, incontri, conferenze, festival, rassegne,

merchandising, gadget, siti internet, giornali e riviste divulgazione di attività culturali ed eventi.

5. Promuovere e pubblicizzare, in ogni forma e attraverso ogni organo d'informazione la propria attività.
6. Pubblicare e diffondere l'eventuale materiale prodotto dai lavori, dagli studi, dalle ricerche e dalle esperienze formative svolte.
7. Gestire spazi culturali polivalenti e di formazione, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci e partecipanti;
8. Svolgere attività connessa ed affine agli scopi stessi;

La divulgazione di quanto sopra attraverso convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, workshop, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, manifestazione, rassegni e spettacoli in genere, libri, riviste video ed ogni forma di pubblicazione e ogni tipo di mass-media.

L'associazione Culturale PIPPOLO MUSIC opera prevalentemente nel territorio della Regione Toscana.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 – Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronuncia l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il versamento della quota associativa annuale o l'esercizio del diritto di recesso.

Ci sono 4 categorie di soci:

- **Fondatori:** coloro che hanno emanato approvato e sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- **Ordinari:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- **Sostenitori:** sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **Benemeriti:** sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutti quei soci che condividono gli scopi e le attività dell'associazione desiderano impegnarsi regolarmente e personalmente per il raggiungimento previsto dallo Statuto.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti/doveri nei confronti dell'associazione.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 3 (tre) mesi, per le cariche che comportino responsabilità civili, o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

I soci sono tenuti:

- Al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- Alla osservanza dello Statuto o degli eventuali regolamenti interni.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore dell'associazione, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno dalle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta dal Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci possono essere sospesi o esclusi per i seguenti motivi:

- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- Qualora si rendano morosi del pagamento della quota sociale annuale senza giustificato motivo;
- Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- Qualora dovessero tenere un comportamento disdicevole e contrario alla dignità dell'associazione.

Il provvedimento di sospensione è di competenza del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

È comunque ammesso ricorso al giudice

ART. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Organo di controllo (eventuale);
5. Organo di revisione (eventuale).

Le cariche sociali di cui a punti 2) e 3) sono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione; tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sempre almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello



statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò designata, o su richiesta di un quarto dei Soci, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ciascun socio abbia dichiarato di accettare, almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione e, comunque, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale dell'associazione almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno degli iscritti e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è comunque validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre (3) deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità di quella ordinaria di cui ai primi quattro commi del presente articolo.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti, mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli iscritti.

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è comunque validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti, purché la stessa sia convocata - nel medesimo luogo - dopo almeno 3 giorni dalla precedente.

In ogni caso le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza assoluta.

Per la validità dell'approvazione dell'assemblea ordinaria che quella straordinaria, dove le votazioni risultassero pari, il voto del Presidente prevale.

ART. 13 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo può demandare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri lo svolgimento e determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Per la validità dell'approvazione dell'assemblea ordinaria che quella straordinaria, dove le votazioni risultasse pari, il voto del Presidente prevale.

ART. 15 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere redige il bilancio di previsione, provvede ad incassare le quote associative e quant'altro venga versato nelle casse dell'Associazione, provvede al pagamento di tutte le somme dovute dall'Associazione, provvede alla compilazione della contabilità e a redigere il bilancio annuale da presentare al Consiglio Direttivo.

Pur conservandone la responsabilità, il Tesoriere può avvalersi della collaborazione di soci volontari e/o di personale dipendente.

ART. 17 – Il Segretario

Il segretario si occupa delle pratiche amministrative, in particolare provvede all'aggiornamento del libro soci, adempie a tutte le occorrenze burocratiche, redige e conserva i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi.

ART. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 28/01/2014
N. 9613 ESATTE LORO IL DIR. 200,00

pag. 8

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività commerciali marginali;
- sponsorizzazioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque dominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei casi in cui non sia possibile usufruire delle competenze degli associati.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 23 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Mario Jho Ks
Piero Zombari

Luca Regis
Luca Regis

W. J. J. J.